

Fornitura di un prodotto di marchio o marca differente da quello indicata nel bando

E' legittima l'aggiudicazione di un appalto di forniture ad un concorrente che ha offerto un prodotto di marca o marchio differente da quella indicata nella *lex specialis*, nel caso in cui il bando consenta sostanzialmente ai concorrenti la possibilità di offrire un prodotto equivalente a quello della marca indicata.

Il Tar Marche, Sez. II, con sentenza del 28 marzo 2024 n. 334, si pronuncia sulla legittimità o meno dell'aggiudicazione di un appalto di forniture, ad un operatore economico che ha fornito un prodotto di marchio o marca differente da quello indicata nel bando, ma sostanzialmente equivalente a quello richiesto dalla P.A.

La società ricorrente impugna gli atti con i quali è stata aggiudicata la gara finalizzata alla stipula dell'Accordo Quadro per fornitura di forniture medicali, contestando l'aggiudicazione con un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione della legge di gara e delle disposizioni in tema di equivalenza, nonché eccesso di potere. Difatti, la scheda fabbisogno prevedeva puntali "originali per tastiere di Mayfield", mentre quelli offerti dall'aggiudicataria, oltre ad essere di altra marca, sarebbero indicati, come riportato nella stessa scheda tecnica, solo per una tastiera della medesima marca. Inoltre, l'equivalenza non sarebbe stata in alcun modo dimostrata né con la necessaria dichiarazione dell'aggiudicataria, né a seguito dell'autonoma valutazione della Commissione.

Il Collegio osserva che, per giurisprudenza costante, l'interpretazione della *lex specialis* di gara deve essere condotta secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, e, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara (Cons. Stato. V, 17 febbraio 2022, n. 1186).

Nel caso in esame, i requisiti previsti dalla scheda fabbisogno sono indubbiamente di difficile interpretazione, a causa di una formulazione non felice.

In base al pacifico principio sopra menzionato, la formula "originali per tastiere di Mayfield" non deve essere intesa nel senso di appartenenti al marchio, prestandosi a diverse interpretazioni. In assenza della specifica previsione di un prodotto "originale" (dello stesso del marchio della tastiera alla quale i puntali sono destinati), non possono che valere le regole di interpretazione sopra richiamate.

Difatti, mentre per la richiesta di prodotti non a specifico marchio non è necessaria una chiara scelta della legge di gara in tal senso, al contrario le caratteristiche indefettibili di un prodotto non suscettibili di equivalenza devono essere chiaramente individuate.

Respingendo il ricorso, il Tar indica quindi come in difetto di una specifica previsione, nella *lex specialis*, della richiesta della stazione appaltante di un prodotto "originale", non possono che valere le regole di interpretazione secondo cui, mentre per la richiesta di prodotti non a specifico marchio non è necessaria una chiara scelta della legge di gara in tal senso, al contrario le caratteristiche indefettibili di un prodotto non suscettibili di equivalenza, devono essere chiaramente ed espressamente individuate dalla P.A. nel bando.